

Rapporto tra processo penale e processo tributario: efficacia del giudicato penale

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 9 Luglio 2025

Essere assolti in sede penale non significa evitare l'accertamento fiscale: lo chiarisce la Cassazione, ricordando che il giudice tributario decide in modo autonomo. E le nuove regole sul giudicato penale non valgono se l'assoluzione arriva dal GUP e non da un dibattimento vero e proprio.

Giudicato penale e processo tributario: la Cassazione chiarisce i limiti

Sentenza penale ignorata nel processo tributario: legittimo? Il caso di Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito l'**efficacia del giudicato penale nell'ambito del processo tributario**. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, accertava, nei confronti di una Sas e dei singoli soci, l'**indebita deduzione di costi, con determinazione di un maggior reddito d'impresa imponibile, e conseguente recupero ai fini IRAP e IVA in capo alla società e IRPEF a carico dei soci**. I contribuenti impugnavano dinanzi la Commissione Tributaria

Provinciale i due avvisi di accertamento emessi e i giudici di primo grado accoglievano i ricorsi. Su appello dell'Ufficio la Commissione Tributaria Regionale confermava invece la pretesa dell'Amministrazione, con sentenza contro la quale i contribuenti proponevano infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, nella parte in cui i giudici di sec



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento